

STATUTO

“SPORTELLO DI AGROECOLOGIA”

Associazione di Promozione Sociale

Articolo 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione: “Sportello di Agroecologia” di seguito chiamata per brevità “Associazione”. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi. L'associazione ha sede nel Comune di Calci e può costituire sedi secondarie. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 - Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Il Monte Pisano è un insieme di rilievi montuosi appartenente ai bacini imbriferi dell'Arno e del Serchio nella loro parte terminale prima dello sbocco in mare, è una barriera biofisica periurbana a corona di due città importanti di pianura come Pisa e Lucca e del loro limitrofo territorio, è stato di recente inserito dall'UNESCO nel territorio della Riserva MAB “Selve costiere di Toscana”. Il Monte Pisano è un “ecosistema terrazzato” costituito da componenti geologiche, meteoriche, biologiche (vegetali e animali) e antropiche in costante relazione tra loro; ogni tipo di uso del suolo (forestale, agrario e residenziale) ha in comune la sistemazione territoriale a terrazzi, che costituisce l'architettura superficiale del monte ereditata dalle generazioni passate; i tipici terrazzamenti con i muretti a secco, i ciglioni inerbiti e i relativi sistemi di reti scolanti costituiscono elementi fondamentali per il mantenimento del sistema e la prevenzione dei rischi idrogeologici che coinvolgono anche la pianura sottostante; il terrazzamento è al tempo stesso infrastruttura collettiva, volano di sostenibilità e segno di “cura” del territorio ereditato dalle precedenti generazioni; il concetto di “cura” denota l'impegno umano per una abitazione responsabile del territorio, in modo da assicurare la permanenza e la vitalità della comunità rurale periurbana; i servizi ecologici (di supporto, di produzione, di regolazione e di cultura) forniti dall'ecosistema del Monte Pisano sono irrinunciabili per la costruzione identitaria della comunità locale di monte e di piano; i servizi ecologici sono spesso compromessi dagli effetti devastanti degli incendi; una “Comunità di Bosco del Monte Pisano” è stata di recente costituita in base alle leggi della Regione Toscana per adempiere a funzioni di salvaguardia e prevenzione ambientale dagli incendi.

Lo “Sportello di Agroecologia di Calci” persegue lo scopo di costruzione comunitaria di una cultura della sostenibilità locale basata sui principi dell' Agroecologia, che riguardano la valorizzazione delle risorse native (radiazione solare, acqua, suolo e biodiversità) in qualsiasi impresa di tipo antropico, secondo una strategia di economia circolare che privilegi la produzione ed il consumo locale senza inquinare o degradare l'ambiente nei suoi pregi fisici, biologici, antropici e paesaggistici.

Lo Sportello di Agroecologia ha due compiti fondamentali: informare tramite parere di esperti su buone pratiche sostenibili per il Monte Pisano, e formare, tramite momenti di condivisione, sulla Agroecologia e sulle pratiche stesse. Lo Sportello si è dato quindi il compito di disseminare saperi, con una impostazione che parta dall'osservazione e dal contatto concreto con il nostro ambiente naturale e con le persone che ci vivono. Su questa base si propone inoltre di far acquisire competenze gestionali.

Articolo 3 –Altre Attività

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Si vieta nell'ambito degli eventi formativi dell'associazione l'inserimento e la promozione di prodotti commerciali o sistemi brevettati.

Articolo 4 - Ammissione e numero degli/delle associati/e e delle/degli esperti

Il numero degli/delle associati/e e degli esperti è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione persone fisiche, gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che ne condividano le finalità.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere: nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6

Gli "esperti" sono persone, socie e non, in possesso di competenze e provata esperienza in una disciplina o una pratica riguardante il Monte Pisano, indipendentemente da titoli di studio o accademici e possono in tale veste far parte dei gruppi di lavoro distinti per settore, materia o argomento di studio. L'orientamento dell'esperto deve essere all'agroecologia e alla sostenibilità degli approcci proposti. L'ammissione di una/un nuovo esperto/a nei gruppi di lavoro deve essere approvata dall'Assemblea Plenaria dei Gruppi di Lavoro.

Articolo 5 – Diritti e obblighi degli associati

6.1 Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b) esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo;
- c) essere informati sulle attività dell'associazione;
- d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- e) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

6.2 Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto, le Linee Guida e gli eventuali Regolamenti interni;
- b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 6 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, delle Linee Guida, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 7 – Organi

Sono organi dell'associazione:

- a) Assemblea dei/delle soci/e;
- b) Il consiglio direttivo;
- c) Presidente;

Possono essere inoltre nominati fino a un massimo di 2 vicePresidenti.

Articolo 8 – Assemblea dei/delle soci/e

Nell'Assemblea dei/delle soci/e hanno diritto di voto coloro che sono iscritti/e da almeno tre (3) mesi nel libro degli associati. Ciascun associato/a ha un voto. La convocazione dell'Assemblea dei/delle soci/e avviene mediante comunicazione scritta, contenente ordine del giorno, luogo, data e ora di prima e seconda convocazione, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei/delle soci/e all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'Assemblea dei/delle soci/e si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea dei/delle soci/e deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea dei/delle soci/e ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca Presidenza e Organo di Amministrazione
- b) approva il bilancio di esercizio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulla esclusione degli associati;
- e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea dei/delle soci/e è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea dei/delle soci/e delibera a maggioranza relativa di voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre, in prima convocazione il voto favorevole dei 2/3 degli associati, in seconda convocazione il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Articolo 9 – Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei/delle soci/e alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 15, comunque in numero dispari, nominati/e dall'Assemblea dei/delle soci/e per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati, scelti/e tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il consiglio direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei/delle componenti. Le *deliberazioni* del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza.

Il *potere di rappresentanza* attribuito ai/alle componenti del consiglio direttivo è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I membri del consiglio direttivo sono invitati permanenti all'Assemblea Plenaria dei gruppi di lavoro.

Articolo 10 - Presidente

Il/la Presidente *rappresenta legalmente* l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il/la Presidente è *eletto* dall'Assemblea dei/delle soci/e tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il/la Presidente *dura in carica* quanto l'*Organo di amministrazione* e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea dei/delle soci/e, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'*Organo di amministrazione*, il/la Presidente convoca l'Assemblea dei/delle soci/e per la nomina del/la nuovo/a Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei/delle soci/e e l'*Organo di amministrazione*, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 11 - Il/i Vice Presidenti

Il/i Vice-Presidenti coadiuvano e sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Per la prima volta, la nomina dei Vice Presidenti viene effettuata nella prima riunione del Consiglio Direttivo.

Articolo 12 – Assemblea Plenaria dei Gruppi di Lavoro

L'Assemblea Plenaria dei gruppi di lavoro delibera sulle attività da svolgere nell'Associazione già decise in linea generale dall'assemblea degli associati ed è organo consultivo del Consiglio direttivo il quale delibera sulle attività dell'associazione sulla base di quanto deciso nell'assemblea plenaria. . Partecipano e hanno diritto di voto gli/le associati/e impegnati/e in attività di volontariato in almeno un "Gruppo di Lavoro". I membri del consiglio direttivo sono invitati permanenti all'Assemblea Plenaria dei gruppi di lavoro.

I nuovi ingressi nei gruppi di lavoro possono essere associazioni, "esperti" o persone volenterose che, condividendo lo Statuto, vogliano offrire le loro competenze o il loro aiuto, al funzionamento dell'Associazione. Per quanto riguarda gli esperti e le associazioni, la loro proposta viene portata in Assemblea Plenaria, discussa e, se approvata, essi vengono invitati alla successiva seduta. I nuovi ingressi verranno seguiti da un *tutor*, scelto dall'Assemblea Plenaria o dal Gruppo di Lavoro al momento dell'ingresso.

Ad inizio seduta viene deciso chi modera e chi verbalizza: tali mansioni devono ruotare. A seguire si decide l'ordine del giorno, sulla base della Proposta di Ordine del Giorno stabilita dall'assemblea plenaria precedente e di eventuali modifiche, raccolte a voce o via e-mail. Il primo punto è sempre la relazione dei Gruppi di Lavoro e dei singoli con responsabilità specifiche. Viene inclusa una relazione sull'apertura dello sportello informativo. In Assemblea Plenaria si discutono proposte già elaborate dai Gruppi di Lavoro. Nel caso in cui arrivino proposte dall'esterno queste vengono dirottate al Gruppo competente perché le vagli, o, in caso di dubbi, inviate nella mailing-list "sportello operativo", chiedendo quale gruppo se ne può occupare. Prima della fine della Plenaria si decidono data e Ordine del Giorno della successiva Assemblea, e chi ne curerà la definitiva Proposta di Ordine del Giorno. Le decisioni vengono prese a maggioranza *relativa*.

La bozza di verbale verrà condivisa prima della stesura definitiva, per consentire eventuali correzioni. La stesura definitiva verrà inserita nel "libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea Plenaria dei Gruppi di lavoro" cartaceo.

Il verbale verrà inviato al Consiglio direttivo entro 7 giorni.

Estratta dai verbali, viene stilata una lista di tutti i Gruppi di Lavoro, dei compiti dello Sportello e di tutti/e coloro che nelle riunioni si sono assunti/e delle responsabilità, in modo che l'Assemblea Plenaria possa ricordare periodicamente le cose decise e non ancora svolte. Responsabile di redigere tale lista sarà chi coordina l'Ordine del Giorno. Se ne farà una stampa e un quaderno. Vi sarà stampato un *elenco di tutti i Gruppi e di tutti quelli che si assumono dei compiti* (esempio: coordinamento dell'apertura dello sportello). Chi si è assunto/a una responsabilità e si trova impossibilitato/a (definitivamente o temporaneamente) ad adempierla, comunica subito all'organismo competente (Assemblea Plenaria o Gruppo di Lavoro) l'esigenza di essere sostituito/a.

La partecipazione Attiva è un principio fondante dell'Associazione. La partecipazione ai Gruppi di Lavoro e ai lavori dell'assemblea Plenaria deve essere dal vivo, così come le discussioni: vanno evitate le discussioni via mail. La posta elettronica può ovviamente essere utilizzata per proporre contributi o dare informazioni di interesse generale oppure di interesse particolare per un gruppo. Resta inteso che il contributo dovrà poi essere proposto dal vivo, al primo incontro utile, per avviare e approfondire la discussione ed eventualmente prendere decisioni. Al di là dei momenti di attività e riunione l'Assemblea Plenaria è composta da persone che cercano di condividere delle idee e la loro pratica e diffusione: è dunque fondamentale la cura delle relazioni. E' importante che tutte e tutti si facciano carico della facilitazione delle relazioni al suo interno, a partire dall'ascolto delle necessità.

Articolo 13 – Gruppi di lavoro/Commissioni

I Gruppi di Lavoro si formano in modo spontaneo, quando un'esigenza specifica è largamente condivisa in Assemblea Plenaria e incontra la disponibilità di un gruppo di persone. Ciascun Gruppo auto-organizza il proprio lavoro, e ha il compito di riferire all'Assemblea Plenaria del lavoro svolto, i progetti, la propria storia e le modalità relazionali. Il Gruppo di Lavoro decide se avvalersi di una coordinatrice o un coordinatore. I Gruppi di Lavoro elaborano proposte di iniziative che sottopongono all'approvazione dell'Assemblea Plenaria e del consiglio direttivo che ne fa parte. I gruppi hanno totale autonomia sul come svolgere le proprie attività. I Gruppi di Lavoro studiano ed elaborano problemi e proposte, e riferiscono in modo sintetico in Assemblea Plenaria.

Articolo 14 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 15 - Risorse economiche

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività secondarie e strumentali da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 16 – Bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio assume le caratteristiche del rendiconto per cassa nel caso in cui non si superino i limiti stabiliti dall'art. 13 comma due del Codice del terzo settore. Questo è predisposto dall'Organo di amministrazione, approvato dall'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 17 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro degli esperti
- libro dei verbali e delle deliberazioni dell'*Assemblea dei/delle soci/e*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro dei verbali e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro dei verbali e delle deliberazioni dell'*Assemblea Plenaria dei Gruppi di lavoro*, tenuto a cura della stessa.

Gli/le associati/e hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi durante l'orario di apertura dello Sportello Informativo e con richiesta scritta al Consiglio direttivo.

Articolo 18 – Volontari/e

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 19 – Lavoratori e lavoratrici

L'associazione può assumere lavoratori e lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati/e*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori/lavoratrici impiegati/e nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari/e o al 5% del numero degli associati.

Articolo 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea dei/delle soci/e provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 21 - Rinvio

Quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, è rinviato ad un regolamento interno redatto dai gruppi di lavoro ed approvato dai soci. Per le restanti materie si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

